

ENTI NON COMMERCIALI

Ets: obbligo di pubblicazione dei compensi sul sito internet anche in forma anonima

di Luca Caramaschi



DIGITAL Master di specializzazione
SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?
Scopri di più >

Uno degli obblighi ritenuti più “fastidiosi” nell’ambito della nuova disciplina degli Ets è certamente quello previsto dal [comma 2 dell’articolo 14 del codice del terzo settore](#) (di seguito cts). Stiamo parlando della norma che prevede che “*Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati*”.

Oltre alla considerazione che si tratta di un **obbligo** che interesserà un elevato numero di organizzazioni del terzo settore (la **soglia complessiva di entrate**, comprese quelle istituzionali, di 100.000 euro obbligherà a tenere un sito internet anche **Ets di ridotte dimensioni**), è facile intuire come una simile previsione normativa potrebbe avere in taluni casi un impatto negativo sui delicati rapporti che spesso si instaurano nell’ambito degli enti di tipo associativo, attivando **antipatici fenomeni di delazione**.

Si pensi, solo per citarne alcuni, al caso dell’associato che presta anche **servizi di consulenza** all’associazione, piuttosto che alla stessa associazione che paga **l’affitto dei locali** nei quali opera al presidente che sia anche proprietario dello stabile.

In assenza di indicazioni ufficiali, si ritiene siano anche queste le situazioni che ricadono nel citato **obbligo di comunicazione**, oltre a quelle che riguardano giustamente la **pubblicazione dei compensi** erogati all’organo amministrativo o di controllo dell’associazione medesima?

Il fatto che la norma faccia testualmente riferimento a somme attribuite “**a qualsiasi titolo**” lascerebbe propendere per l’**inclusione** anche delle fattispecie sopra descritte.

Un altro dubbio riguarda poi le modalità concrete con le quali attuare il predetto obbligo di pubblicazione.

Si dovranno indicare i **singoli nominativi dei percettori** con a fianco la relativa somma? Si potranno fare degli accorpamenti? O risulta legittimo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, anche una indicazione del dato **in forma aggregata**?

Su tutte queste questioni è intervenuta la [nota n. 293 del 12 gennaio scorso](#), con la quale il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** ha fatto chiarezza su molti punti che attengono questa disciplina che troverà piena applicazione con l'attesa **operatività del Registro Unico** (ad oggi prevista per il prossimo mese di aprile) al quale tutti gli Ets dovranno **obbligatoriamente iscriversi**.

In merito alla **ratio** della previsione contenuta nel richiamato [articolo 14, comma 2, cts](#), la [Nota MIps 293/2021](#) precisa che l'adempimento di questo specifico obbligo di pubblicazione, da effettuarsi sul **sito internet dell'Ets** o su quello della **rete associativa alla quale l'Ets medesimo aderisce**, accresce, attraverso dati ulteriori e canali comunicativi diversi, il **livello di conoscibilità delle informazioni** riguardanti l'Ets, già assicurato dal **regime di pubblicità-notizia** proprio del Runtts, ai sensi dell'[articolo 48 cts](#); in questo modo la generalità dei cittadini potrà operare **scelte maggiormente consapevoli** nei riguardi degli Ets (come, ad esempio, la decisione circa la **destinazione del cinque per mille**) ed effettuare un **controllo sociale diffuso** sull'azione degli enti medesimi, in quanto facenti parte di un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune e portatori dell'**interesse generale** ai sensi dell'[articolo 5 cts](#).

Con l'obiettivo di contemperare, da un lato, l'**obbligo di trasparenza** che permea l'intera legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016), e, dall'altro, i principi di **riservatezza, proporzionalità e ragionevolezza** del dato informativo trattato, la nota in commento, ritenendo di non dover imporre **format obbligatori**, afferma che la pubblicazione dei dati potrà avvenire anche **in forma anonima** (ad esempio citando le sole iniziali del soggetto), anche **accorpendo i dati tra soggetti appartenenti alla stessa categoria**.

Tali affermazioni traggono spunto dai contenuti del [D.M. 04.07.2019](#) recante "**Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore**" che, proprio in relazione all'obbligo di pubblicazione oggetto di trattazione, al **paragrafo 6** chiarisce che "*Le informazioni sui compensi di cui all'articolo 14, comma 2 ... costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce*".

Ugualmente, precisa la **Nota del ministero**, dovranno essere **tenuti distinti** gli importi dovuti a **titolo di "retribuzione"** da quelli corrisposti a titolo di "**indennità particolare**" (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di "**rimborso spese**" (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il **numero di beneficiari, l'importo medio, l'importo massimo e quello minimo riconosciuti**).

Non viene, invece, ritenuta possibile la pubblicazione di un **unico dato aggregato**, in quanto ritenuta **incompatibile con le finalità imposte dalla norma**.

Anche in relazione alla **tipologia di rapporti** che dovranno formare **oggetto di comunicazione**, la nota del ministero fornisce preziose indicazioni.

Il “*pieno rispetto del principio di trasparenza*” sopra richiamato, spiega il documento di prassi, incontra alcuni **limiti nell'interesse dei singoli soggetti coinvolti**: si tratta dei citati **principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza** che non consentono, ad esempio, di rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, come pure elementi che possano anche indirettamente rendere **conoscibili situazioni particolari del singolo percettore** di tali emolumenti (come ad esempio **elementi della retribuzione attribuiti non in ragione dell'attività svolta** ma di situazioni proprie del singolo e tali da fornire indebitamente informazioni sulla sua specifica condizione, ad esempio di natura sanitaria), o **informazioni di natura patrimoniale** a ben vedere riconducibili alla situazione dell'individuo ma **non collegate alle attività svolte**, agli incarichi ricoperti o più in generale all'appartenenza all'ente del Terzo settore.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, si ritiene di poter “**delimitare**” la **portata dell'obbligo** di comunicazione recata dalla norma, ritenendo di **poter escludere** le somme derivanti dallo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con **l'attività tipica dell'Ets** al quale il percettore è associato (si faceva in precedenza l'esempio dell'associato che presta anche **servizi di consulenza** all'associazione piuttosto che alla stessa associazione che paga **l'affitto dei locali** nei quali opera al presidente che sia anche proprietario dello stabile).

Da ultimo, si segnala che la disposizione normativa in commento **non prevede**, in caso di violazione dei richiamati obblighi di pubblicazione, alcuna **sanzione** esplicita. Fatto sul quale la recente [nota n. 293/2021](#) non si esprime.